



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373

codice scuola UDIS01800D

codice fiscale 94134560302

www.isismagrinimarchetti.it

udis01800d@istruzione.it

udis01800d@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI

PREMESSA

La presenza di studenti stranieri, fenomeno in crescita per l'incalzare di problemi economici, religiosi, politici e bellici, pone una sfida pedagogica, culturale e organizzativa assai stimolante e impegnativa per i numerosi interrogativi e bisogni cui occorre dare risposta.

Nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio l'immigrazione di famiglie da Paesi extracomunitari è in continua crescita. Questo pone la scuola di fronte al dovere di assicurare il diritto all'istruzione dei minori, oltre al compito di costituire un tramite per l'inserimento e l'integrazione dei giovani nella società in cui si trovano a vivere.

E' essenziale considerare che per gli studenti stranieri il successo scolastico assume il carattere di indicatore spesso determinante del loro inserimento sociale e delle loro prospettive di progresso. Si tratta quindi di ragazzi spesso vivamente motivati e meritevoli di tutta la nostra attenzione.

1. FINALITA'

- 1.1 Facilitare l'inserimento e l'orientamento degli studenti stranieri;
- 1.2 Favorire un adeguato clima di accoglienza.

2. CONTENUTI

- 2.1 Indicazioni relative alla procedura di iscrizione e di inserimento nelle classi di studenti stranieri;
- 2.2 Definizione dei ruoli degli operatori scolastici che operano in tale processo nonché delle fasi e modalità dell'accoglienza.

3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nota MIUR
MIUROODGOS prot. n.
2787 /R.U./U
del 20 aprile 2011 "Titoli
di studio conseguiti
all'estero"

Proseguimento degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri

Per i cittadini comunitari e stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, la materia è tuttora regolata dall'art. 192, c.3, del D. L.vo n. 297/94.

Tale articolo prevede che, subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale a partire dai dieci anni, **il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante accertamento, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.**

Giova precisare che, in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà alternativamente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell'istituzione scolastica cui l'alunno aspira ad iscriversi, valuterà l'accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento

	<p>di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.</p> <p>Si fa presente che indicazioni per l'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana sono state fornite con la circolare n.2 dell'8 gennaio 2010.</p> <p><u>Minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico</u></p> <p>Si rammenta che, ai sensi dell'art.45, comma 2, del D.P.R. 394/1994, “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”.</p> <p>La circolare n. 101 del 30 dicembre 2010 prevede che, ai sensi dell'art.26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n.251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.</p>
<p>art. 45, c. 4 DPR 31 agosto 1999, n. 394</p>	<p>Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.</p>
<p>Nota MIURAOODGOS/465 del 27 gennaio 2012 “Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di stato”.</p>	<p>Per questi studenti si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, c. 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.</p> <p>Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo di istruzione.</p> <p>Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo.</p>

4. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA-INTERCULTURA (CAI)

E' costituita da:

- Dirigente Scolastico;
- Docente referente per gli studenti stranieri
- Personale di segreteria

La Commissione deve:

- 4.1 Seguire le prime fasi dell'inserimento dello studente straniero;
- 4.2 Individuare il Consiglio di Classe accogliente;
- 4.3 Sovrintendere alle operazioni volte all'inserimento in classe dello studente.

5. FASI DELL'ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

- 5.1 Incontro con la famiglia e lo studente e raccolta delle informazioni utili al suo inserimento nella comunità scolastica – a cura del Docente referente;
- 5.2 Raccolta della documentazione necessaria e disponibile (domanda di iscrizione, eventuali documenti relativi al percorso scolastico seguito all'estero, etc) – a cura del personale di segreteria;
- 5.3 Individuazione del Consiglio di Classe accogliente – a cura della CAI;
- 5.4 Assegnazione dello studente ad una classe e predisposizione del percorso di riallineamento, ricorrendo a risorse interne ed eventualmente esterne alla scuola.

PROCEDURA ISIS MAGRINI MARCHETTI

La Commissione Accoglienza-Intercultura, espletate le procedure iniziali, individua il Consiglio di Classe accogliente, sulla base dell'età anagrafica dello studente, degli studi compiuti all'estero, della richiesta di iscrizione.

Il Consiglio di Classe accogliente:

- **Esamina i documenti prodotti (pagelle, eventualmente programmi, etc.);**
- **Definisce le modalità di accertamento delle competenze e dei livelli di preparazione dello studente**
 - o **Per studenti < 16anni, con colloquio generale**
 - o **Per studenti > 16 anni (eventuali prove scritte o orali su discipline caratterizzanti il corso + eventuale prova d'Italiano + colloquio generale);**
- **Espletata la procedura di cui sopra, in collaborazione con Dirigente e Docente referente, individua la classe di inserimento;**
- **Il Consiglio di Classe accogliente, se necessario, applica l'adattamento dei programmi di insegnamento, delle modalità di valutazione intermedia e definisce il percorso di riallineamento, avvalendosi della consulenza del Docente referente;**
- **Eventualmente prevede, insieme al Docente referente, interventi di supporto linguistico e/o quelli ritenuti necessari ai fini del riallineamento;**
- **In caso di inserimento in classe successiva alla 3^a determina il credito scolastico degli anni di corso riconosciuti.**

La procedura di cui sopra è applicata anche a studenti i quali, pur essendo di cittadinanza italiana, sono nati e/o hanno trascorso un lungo periodo all'estero, dove hanno frequentato un regolare corso di studi; al rientro in Italia non conoscono la lingua (o la conoscono in modo limitato) e si trovano pertanto nelle stesse condizioni degli studenti stranieri al loro primo ingresso nel nostro Paese.